

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI**

**Ricorso**

**per** la **Società Cooperativa Agricola Terminio** (P.I. 01931930646), in persona del legale rappresentante, **Sig. Aldo DE STEFANO**, rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it)

**contro** la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

**avverso e per l'annullamento – previa sospensione**

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0009777 dell'11.01.2021 con il quale – ancora una volta - il Dirigente U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino non ha accolto la richiesta di riconoscimento “*a. della spesa relativa ai lavori di miglioramento fondiario*” e “*b. del punteggio relativo al criterio di selezione 5.3 – Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta*”;

b – ove adottato, del verbale reso dalla Commissione esaminatrice presupposto al provvedimento sub a);

c - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva*” nell’ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le “*domande non ammissibili a valutazione*”;

d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

**nonché per l'accertamento**

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda finanziata.

## **FATTO**

### **OGGETTO DEL GIUDIZIO**

I - Torna all'attenzione del Collegio una vicenda che ha già registrato un primo provvedimento di censura dell'operato posto in essere dalla P.A..

Ed invero, con sentenza n. 5967 del 09.11.2020 è stato accolto il ricorso proposto avverso (il primo) provvedimento con il quale il Dirigente presso la U.O.D. 50 07 10 - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino non ha accolto la richiesta di riconoscimento “*a. della spesa relativa ai lavori di miglioramento fondiario*” e “*b. del punteggio relativo al criterio di selezione 5.3 – Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta*”. Per l'effetto, attribuendo alla domanda del ricorrente il punteggio di **61 punti**, insufficiente ai fini della finanziabilità del progetto.

E ciò, sulla base della evidentissima violazione del modulo procedimentale *ex art. 10 bis* della L. n. 241/1990, avendo la P.A. “*opposto i medesimi rilievi, limitandosi a ritenere che gli scritti difensivi trasmessi non rimuovono le criticità emerse in fase di istruttoria con la conseguenza che il provvedimento finale è risultato sfornito di un'idonea motivazione*”.

II - Muovendo da detta pronuncia, la Regione ha riesaminato l'istanza.

III - Con il provvedimento da ultimo adottato, ha, ancora una volta ed illegittimamente, confermato il giudizio precedentemente reso.

La portata lesiva di detto provvedimento è immediata.

La ricorrente rischia di vedere definitivamente preclusa la possibilità di accedere ai richiesti benefici e, dunque, di realizzare il proprio piano di sviluppo.

IV - Ma non solo.

Il progetto presentato, in sede di autovalutazione, ha ottenuto il punteggio

di **65 punti**.

In mancanza dei provvedimenti adottati, cioè, la ricorrente risulterebbe collocata in graduatoria in posizione utile ai fini della finanziabilità.

V - In tale esatto contesto, si inserisce la presente impugnativa.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

VI - Fatta tale breve premessa, prima di passare all'articolazione dei motivi di gravame, per doverosa sintesi, pochi brevi cenni in

### **FATTO**

1 - La ricorrente, impresa agricola, con ordinamento produttivo di tipo ortofrutticolo – in prevalenza castagne – ma non solo, avendo interesse alla realizzazione di un progetto di miglioramento, adeguamento ed ampliamento della propria azienda, ha deciso di partecipare al bando approvato con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 de 14.08.2018), di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

2 - A tal fine, nel prescritto termine, ha depositato domanda di sostegno (n. 84250088592 prot. AGEA.ASR.2018.400253 del 30.04.2018)

3 - Con D.R.D. n. 136 del 02.08.2019 è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria, nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è stata ricompresa nell'Allegato I, “*Domande ammissibili*” con un punteggio complessivo di **61 punti**, a fronte dei **65 punti** determinati con l'autovalutazione.

Consultando la *check list* di istruttoria sul portale S.I.A.N., la ricorrente ha potuto verificare che la P.A. ha contestato:

- la spesa relativa alla potatura e graticciate, ritenuta non ammissibile in quanto i tre preventivi allegati presenterebbero il medesimo *layout* di stampa; sempre ad esclusivo dire della P.A., tale circostanza renderebbe detti preventivi non confrontabili e comparabili;

- 5 punti relativi al criterio di selezione 5.3 *“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”*.

4 - Attesa l'erroneità di detti rilievi, avendo interesse al relativo superamento e, dunque, all'attribuzione del punteggio effettivamente spettante, in data 09.08.2019, la ricorrente ha depositato istanza di riesame secondo le modalità previste all'art. 19.1 delle *Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misura non connesse alla superficie e/o agli animali – versione 3.0* (nota pec prot. n. 2019.0507035).

Ai fini della favorevole conclusione del riesame ha, altresì, depositato apposita relazione tecnica.

5 - Nelle more della conclusione dell'attivato procedimento di riesame, la domanda è stata anche inserita nella graduatoria rettificata di cui al D.R.D. n. 39 del 17.02.2020 tra quelle ammissibili, con *“riesame / revisione in corso”*.

6 - Senonché, in data 22.06.2020, il competente Ufficio ha adottato il provvedimento prot. n. 0290805 con il quale *“ha determinato la spesa ammissibile con il relativo contributo ed il punteggio di ...”*

Spesa ammessa	Contributo ammesso	Punteggio totale	Punteggio progetto
€ 149.097,20	€ 104.006,15	61	39

E ciò, ritenendo non meritevoli di accoglimento le osservazioni relative:

- *“a. della spesa relativa ai lavori di miglioramento fondiario;*
- *“b. del punteggio relativo al criterio di selezione 5.3 – Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”,*

sulla base delle seguenti motivazioni:

*“a. la commissione verificate le controdeduzioni prodotte dalla ditta ritiene che le stesse non abbiano rimosso la mancata indipendenza dei preventivi, richiesta dalle Disposizioni Generali al punto 13.2.2.1. In merito, così come osservato dal tecnico istruttore i preventivi risultano perfettamente*

*sovrapponibili e pertanto la commissione conferma la non ammissibilità della spesa;*

*b. In riferimento alla richiesta di riconoscimento del punteggio di cui al criterio n. 5.3 la commissione ritiene che gli scritti difensivi non rimuovono le criticità emerse in sede di istruttoria e pertanto non accolgono la richiesta di riesame”.*

Con detto provvedimento, senza alcuna effettiva motivazione sul *perché* le controdeduzioni presentate non sarebbero accoglibili, la Regione ha, di fatto, confermato il punteggio di **61 punti**; in tal modo, dunque, impedendo la finanziabilità dell'intervento.

7 - Ha fatto seguito la Graduatoria Unica Regionale Definitiva, di cui al D.R.D. n. 138 del 15.07.2020, nell'ambito della quale, infatti, la ricorrente ha visto inserita la propria domanda nell'Allegato "C" tra quelle *“ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”*.

8 - Attesa l'erronea valutazione della domanda ovvero della mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante, i predetti provvedimenti sono stati oggetto della prima impugnativa dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. Napoli (R.G. n. 3443/2020) il quale ha accolto il ricorso rimettendo la vicenda alla Regione per una effettiva istruttoria.

9 - All'esito, la Regione ha adottato il provvedimento impugnato con il presente gravame con il quale ha, ancora una volta, concluso *“per il **non accoglimento delle controdeduzioni** e pertanto non attribuisce i 5 punti di cui al criterio di selezione n. 5.3 del bando”*.

**In tal modo confermando:**

**- il punteggio di 61 punti; dunque, la non finanziabilità della domanda;**

**- la non ammissibilità della spesa relativa alla potatura e graticciate.**

10 - Ma il provvedimento da ultimo adottato, al pari di tutti i provvedimenti presupposti, è manifestamente illegittimo e va annullato - previa

sospensione della relativa efficacia - per i seguenti

### **MOTIVI**

La Regione - ancora una volta - ha concluso:

**a** - per “*la non ammissibilità della spesa relativa agli interventi di potatura e graticciate*”;

**b** - per la “*mancata assegnazione dei 5 punti relativi al criterio di selezione 5.3 del bando rubricato “Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate”.*”

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

Su ciascuno di detti rilievi e seguendo il medesimo ordine, si rappresenta, in contrario, quanto segue.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

### **A - SULLA NON AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTATURA E GRATICCIAE**

#### **I - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALL'ART. 13.2.2.1 DEL D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 RECANTE “DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - VERSIONE 3.0” - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA')**

1.1 - La P.A. - ancora una volta - non ha ammesso la spesa relativa ai lavori di miglioramento fondiario e, in particolare, agli interventi di potatura ed alla realizzazione di graticciate per il contenimento dei terrapieni, riducendo la spesa ammessa da € 199.421,98 ad € 149.052,20.

E ciò opponendo sempre le medesime ragioni ovvero che:

- i preventivi risulterebbero “*perfettamente sovrapponibili*”;
- tale presunta sovrapponibilità non assicurerebbe “*l’indipendenza e la concorrenzialità tra le ditte*”.

1.2 – Ma così assolutamente non è.

**L’unico profilo di identità tra i preventivi depositati è dato dal format grafico utilizzato ai fini della relativa redazione.**

E ciò, come già rappresentato nell’ambito della relazione tecnica, perché le aziende offerenti, non potendo materialmente redigere un preventivo nel rispetto delle condizioni previste dal bando, hanno chiesto al tecnico progettista di fornire loro un *format* idoneo per evitare contestazioni formali. Trattasi di un *format* omologato, rientrante tra quelli venduti ed utilizzati dalle più note aziende informatiche (ACCA Software, Aruba, etc.).

**Tale coincidenza:**

- **è solo ed esclusivamente formale; come riconosciuto dalla stessa P.A. riguarda soltanto il layout di pagina dei preventivi;**
- **non annulla la sostanziale indipendenza ed unicità di ciascun preventivo ovvero delle ditte/aziende offerenti.**

**Del resto è la stessa P.A. a tradirsi nell’ammettere che i tre preventivi di cui trattasi sono “stati formulati da tre ditte differenti”, in tal modo dando atto della sussistenza dell’unico requisito che conta ovvero l’indipendenza soggettiva tra le tre ditte offerenti.**

E detto – unico – requisito richiesto dal bando è stato rispettato e risulta documentalmente provato (sul punto, si rinvia a quanto dedotto in prosieguo nonché alle visure camerali allegate).

Chiarito quanto sopra, valga altresì quanto segue.

Il rilievo opposto non trova alcun effettivo riscontro nelle disposizioni generali e, in particolare, nel richiamato art. 13.2.2.1.

Ed invero, ad una attenta lettura di detta disposizione, con esclusivo riferimento al profilo in contestazione, gli unici requisiti che i tre preventivi devono avere sono:

- *“le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive”;*
- *“essere rilasciato da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale / socio di maggioranza”*
- *“essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo”;*
- *“essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo”.*

**Nessuna prescrizione in ordine al format da rispettare.**

Nessun riferimento ad una richiesta diversità grafica – nel senso di formale – dei preventivi.

Le uniche prescrizioni riguardano l'autonomia tra le singole offerte ovvero l'indipendenza soggettiva delle aziende offerenti.

Nella specie tali requisiti:

- a - sussistono tutti;
- b - sono stati documentalmente dimostrati attraverso il deposito delle visure societarie delle ditte offerenti dalle quali si evince:
  - diverso rappresentante legale / socio di maggioranza;
  - non appartenenza al medesimo gruppo societario;
  - sedi legali diverse.

Un mero dato formale che riguarda l'impaginazione dei preventivi, tra l'altro superabile in sede di riesame, non può legittimamente assurgere a motivo di taglio della spesa.

**I preventivi sono totalmente indipendenti essendo stati redatti da ditte distinte e concorrenti.**

La relativa spesa è, pertanto, certamente ammissibile.



Insomma, il difetto assoluto del presupposto è evidentissimo; quello di istruttoria pure.

\*\*\*\*\*

**B - SULLA “MANCATA ASSEGNAZIONE DEI 5 PUNTI RELATIVI AL CRITERIO DI SELEZIONE 5.3 DEL BANDO RUBRICATO “INVESTIMENTI TESI A FAVORIRE STRATEGIE DI FILIERA CORTA OVVERO INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI NECESSARI AD ADEGUARE LE MODALITÀ DI OFFERTA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER AMPLIARE I MERCATI DI RIFERIMENTO TRAMITE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DI IMPRESE AGRICOLE ASSOCIATE”.**

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE A D.R.D. N. 97 DEL 13.04.2018 RECANTE “DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI – VERSIONE 3.0” - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA’)**

3.1 - Il provvedimento impugnato è, del pari, illegittimo per il mancato riconoscimento dei **5 punti** relativi al criterio di selezione 5.3 *“Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta ovvero investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate”.*

E ciò, ritenendo la P.A. che *“l’acquisto di una calibratrice e di un nastro di cernita, in assenza di un chiaro rapporto con il consumatore finale, non è condizione sufficiente per l’attribuzione del punteggio”.*

A dire della P.A. *“non è descritto nel progetto il layout del processo di trasformazione/confezionamento/etichettatura del prodotto finiti, in idonei*

*locali a tanto destinati né tantomeno il locale destinato per la commercializzazione del prodotto”.*

2.2 – I rilievi opposti danno atto di una sola cosa: la P.A., non solo non ha proprio percepito l’effettiva e complessiva portata del progetto di investimento proposto dalla ricorrente, ma ha anche dimostrato di non aver ben chiaro il concetto di filiera corta nella sua accezione più pura ovvero quella di origine comunitaria.

Su ciascuno di detti profili valga, in contrario, quanto segue.

2.2.1 – Prima di tutto, la P.A. non ha proprio considerato che:

- **ad oggi** la ricorrente produce e vende castagne fresche *a massa* ovvero appena raccolte e senza alcuna lavorazione; in pratica, vende la materia prima per una successiva lavorazione eseguita da altri operatori della filiera e successiva commercializzazione del prodotto finito;
- **con l’investimento in oggetto**, mediante la predisposizione di un complesso di attrezzature per la prima lavorazione della castagna (nastri di cernita, calibratrici, etc.) la ricorrente sarà in grado di operare la lavorazione della materia prima **fino ad ottenere un prodotto finito da poter direttamente vendere ai consumatori finali**; se, prima, la materia “grezza” poteva essere venduta soltanto ai grossisti, adesso, grazie all’investimento programmato, le castagne così lavorate potranno essere vendute direttamente in mercanti agricoli, manifestazione oltre che nei locali all’uopo predisposti.

Da un mero raffronto tra la situazione di partenza - soltanto produzione della materia prima e vendita del prodotto fresco, non lavorato – e quella che la ricorrente persegue con l’investimento oggetto della domanda è evidente che:

- i passaggi della filiera sono azzerati; gli intermediari *annullati*;
- la lavorazione permette di commercializzare un prodotto già consumabile,

non più solo fresco.

Contrariamente a quanto opposto dalla P.A., dunque, è vero proprio il contrario.

Il progetto di investimento della ricorrente riguarda gli obiettivi di filiera corta come meglio espressi attraverso la definizione comunitaria.

Per quanto di interesse, il riferimento va all'art. 11, par. 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 ai sensi del quale **“la Filiera corta è una filiera nell’ambito della quale, nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario”**.

Muovendo da detta definizione, è evidente che gli obiettivi connessi alla filiera corta sono conseguiti ogni qualvolta sussiste una relazione diretta tra chi produce e chi consuma ovvero nell’abbattimento di più “anelli” o “passaggi” della filiera agroalimentare con positivi riverberi sia dal punto di vista economico, mediante la riduzione dei costi del prodotto finale, che della trasparenza e dell’incremento delle economie agro-alimentari locali.

E ciò è esattamente quello che la ricorrente si è prefissa di eseguire con il progetto proposto.

Segue, pertanto, l’erroneità del rilievo opposto già sotto tale primo profilo.

2.2.2 – Per altro verso, l’opposta censura – presunta “*assenza di un chiaro rapporto con il consumatore finale*” - è sconfessata dai fatti.

La ricorrente è un’azienda agrituristica.

Come è noto, la relativa iscrizione presuppone la trasformazione e vendita diretta del proprio prodotto.

**La filiera corta non solo è garantita, ma è certificata dall’intervenuta iscrizione nell’apposito albo delle imprese agrituristiche tenuto dalla stessa Regione Campania.**

2.3 – Ma vi è di più.

Come è noto, per il criterio 5.3, il bando ha individuato due ipotesi distinte e alternative:

- “*investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta*”;
- “*o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d’impresa)*”.

Nella specie, oltre a ricorrere la filiera corta, che già di per sé sarebbe attributiva dei 5 punti previsti, sussiste anche l’ulteriore requisito dell’adesione ad una rete di imprese.

**La ricorrente risulta anche iscritta sul portale *Mondoirpinia Rete aziende*** e, dunque, fa parte di un *network* attraverso il quale vengono promosse le produzioni locali e, dunque, incentivate le vendite dirette – anche tramite l’*e-commerce* – ai consumatori.

Muovendo da tali presupposti, è evidente che sussistono i requisiti richiesti per l’attribuzione dei 5 punti connessi al criterio 5.3.

Per l’effetto, la ricorrente ha diritto all’assegnazione di tale ulteriore punteggio con il quale, come meglio si vedrà nel paragrafo che segue, arriverebbe ad occupare una posizione utile nella graduatoria finale e vedrebbe finanziato l’intervento in progetto.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

**SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL’EFFETTIVA FINANZIBILITA’ DELLA DOMANDA DELLA RICORRENTE A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DELL’ULTERIORE PUNTEGGIO - A TORTO - NON ATTRIBUITI**

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento degli ulteriori **5 punti** relativi al criterio di selezione 5.3 – a torto – decurtati, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in

posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata certamente finanziata.

Dalla scheda di autovalutazione il punteggio da attribuire è, infatti, pari a **65 punti**.

Nella graduatoria da ultimo adottata, come confermato dal provvedimento impugnato, alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli **61 punti**.

E ciò, a fronte:

- da un lato, della decurtazione dei succitati **5 punti** (rilievo *sub b*);
- dall'altro, dell'aggiunta di **1 punto** a seguito della non ammissione della spesa relativa ai lavori di miglioramento fondiario: mutando spesa e contributi ammessi cambia, di conseguenza, anche il rapporto tra P.S. e costo complessivo del progetto con attribuzione di 6 punti e non 5 (criterio di selezione 5.1); al punteggio di 60 è stato pertanto sommato 1 punto.

Tenuto conto:

**a** - dell'erroneità dei rilievi opposti per le ragioni rappresentate nei motivi di ricorso e, pertanto, del diritto:

- all'ammissione della spesa complessiva così come determinata in sede di domanda - €199.421,98 con conseguente attribuzione di 5 punti e non 6 punti in relazione al rapporto tra P.S. e costi complessivi;
- all'attribuzione dei 5 punti a torto decurtati;

**b** - della circostanza che il punteggio soglia ai fini dell'ammissione e finanziamento delle domande è di **64 punti**,

la ricorrente, totalizzando il punteggio di **65 punti** vedrebbe la propria domanda oltre che ammessa **in concreto, immediatamente finanziata**.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta

valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

**L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.**

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto;
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

**In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.**

**P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 10.03.2021.

**Avv. Marcello FORTUNATO**

Firmato digitalmente da: Marcello Fortunato  
Data: 10/03/2021 18:48:25